

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2407

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato

Presentato il 20 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la legge 17 aprile 1984, n° 79, sono stati fissati, in via provvisoria, i nuovi stipendi per i dirigenti dello Stato ed equiparati e per i professori universitari

Tale trattamento economico, secondo le intenzioni del Governo, doveva restare in

vigore sino al 31 dicembre 1984, come stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge n° 79 del 1984, in quanto per quella data si sarebbe dovuto approvare la nuova legge di riforma della dirigenza e del conseguente trattamento economico

A tal fine il Governo ha presentato al Parlamento, in data 18 giugno 1984, il relativo disegno di legge concernente « Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali » (A.C. n. 1820), attualmente all'esame, in sede referente, della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il provvedimento tuttavia, prevedendo che la disciplina concreta del trattamento giuridico ed economico dei dirigenti verrà stabilito con provvedimento delegato da emanarsi entro sei mesi dalla approvazione della legge, non potrà produrre i suoi effetti, anche se approvato da entrambi i rami del Parlamento, entro l'anno in corso.

È pertanto necessario provvedere ad una proroga degli attuali trattamenti economici dei dirigenti e personale collegato, per evitare che al 1° gennaio 1985 il personale in questione subisca una drastica decurtazione dei propri stipendi.

A tal fine dunque è stato predisposto l'allegato disegno di legge che prevede all'articolo 1 la semplice proroga dell'attuale trattamento economico sino al 31 dicembre 1985, indicando contestualmente l'onere della spesa con la relativa copertura.

Con l'articolo 2 viene fissata al 1° gennaio 1986 la decorrenza dell'estensione al personale dirigente degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dello *status* giuridico e del trattamento economico previsti per il personale dirigenziale dello Stato.

Per rendere operativa tale estensione la norma prevede l'adozione di un apposito provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 è diretto a prevedere un correttivo tecnico-funzionale in materia di disciplina del compenso per lavoro straordinario da corrispondere, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, al personale dirigenziale e collegato.

Infine l'articolo 4 provvede per l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito in legge dalla legge 22 marzo 1984, n. 29, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della legge 17 aprile 1984, n. 79, è prorogato al 31 dicembre 1985.

All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nel precedente comma per l'anno 1985, valutato in lire 97 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando la voce « Trattamento economico dirigenti (proroga della vigente disciplina la cui validità è limitata al 1984) ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono estesi, a decorrere dal 1° gennaio 1986, al personale dirigente degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di pari qualifica.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve assicurare una completa omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico e prevedere una nuova disciplina per il personale dirigente degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in particolare per le seguenti materie:

- 1) nomina e formazione;
- 2) compiti, direttive superiori;

- 3) funzioni, attribuzioni particolari, competenze proprie e delegate;
- 4) assegnazione a funzioni diverse;
- 5) incarichi di funzioni dirigenziali;
- 6) responsabilità;
- 7) orario di lavoro;
- 8) rapporti informativi.

ART. 3.

Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Per il restante personale dirigenziale, per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati con le modalità previste dalle norme vigenti.

È abrogato l'articolo 3 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.